



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1995

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia di Brescia per la valorizzazione dell'area vasta del lago d'Idro e per la gestione coordinata delle risorse idriche del bacino idrografico del fiume Chiese.

Il giorno **11 Novembre 2016** ad ore **10:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assenti:

ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica quanto segue.

Il Lago d'Idro interessa sia il territorio della Regione Lombardia, dove è situato in massima parte lo specchio lacustre, che quello della Provincia autonoma di Trento, dove è localizzata una piccola parte della sponda settentrionale. Il bacino idrografico del torrente Chiese, nel quale è ubicato il lago d'Idro, è quindi convenzionalmente suddiviso tra il bacino sopralacuale (c.d. Alto Chiese) che rientra in parte nel territorio della Provincia autonoma di Trento e in parte in quello della Regione Lombardia, ed il bacino sub lacuale dove è situato anche lo specchio lacuale, appartenente interamente alla Regione Lombardia. Le acque del lago appartengono al demanio idrico dello Stato, gestito dalla Regione Lombardia, e della Provincia autonoma di Trento.

Le acque raccolte nel lago sono assoggettate a prelievi per il soddisfacimento delle utilizzazioni irrigue ed idroelettriche nei territori sub lacuali ed ai ricarichi delle acque affluenti che scolano dai territori sopralacuali sia lombardi (in via naturale) sia trentini (in via regolata dai serbatoi idroelettrici di Malga Bissina e Malga Boazzo, facenti capo alla grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico di Boazzo-Cimego-Storo). Attualmente, la Società Lago d'Idro s.r.l., società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento del Consorzio di bonifica Medio Chiese (principale utilizzatore delle acque nei territori sub lacuali), provvede alla gestione in via provvisoria delle opere di regolazione sotto la responsabilità di un Commissario regolatore nominato da Regione Lombardia, in attesa del rinnovo dell'atto di concessione del servizio di regolazione del lago ovvero dell'affidamento della concessione ad un nuovo soggetto.

La regolazione delle acque fa riferimento al “Regolamento di coordinamento dell'esercizio degli impianti Alto Chiese con quello del lago d'Idro del 30/11/1951” (di seguito Regolamento 1951), approvato con D.M. 30/06/1958, n. 2051, il quale deve intendersi letto ed applicato dal concessionario dei serbatoi e degli impianti idroelettrici Alto Chiese in coordinamento con il “Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese – Edizione 21 marzo 2002” (di seguito “Regolamento 2002”), approvato dalla Regione Lombardia con propria deliberazione n. VII/9297 del 7 giugno 2002, che, tenendo in considerazione l'esito delle sperimentazioni effettuate in attuazione delle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nn. 7/1992, 9/1993, 24/1994, 6/1996, 14/1996, 5/1999 e 4/2001, ai sensi dell'art. 1, integra i regolamenti, i decreti ed i disciplinari vigenti e regolanti l'esercizio delle utilizzazioni irrigue di valle e idroelettriche di monte che rimangono validi per quanto con esso non contrastanti.

Alla luce delle proprie competenze legislative in materia di acque pubbliche, in data 14 dicembre 2006 la Provincia autonoma di Trento aveva sottoscritto con la Regione Lombardia un “Accordo per l'Armonizzazione delle azioni di salvaguardia delle acque del lago d'Idro e del fiume Chiese” (c.d. Accordo 2006) – oggi scaduto – finalizzato alla salvaguardia delle acque del Lago d'Idro e all'utilizzo delle risorse idriche del bacino del Chiese in termini di sostenibilità. Le azioni previste nell'accordo erano volte al soddisfacimento di alcune istanze avanzate dal rispettivo territorio provinciale e regionale relative ad un uso sostenibile delle risorse idriche e degli ecosistemi ad essa connessi, in relazione alle utilizzazioni ambientali, agricole, turistiche, ricreative ed energetiche praticate nel bacino. L'Accordo prevedeva anche azioni coordinate finalizzate alla messa in sicurezza del sistema di regolazione del Lago d'Idro, per la tutela della pubblica incolumità

sia dei territori rivieraschi del bacino complessivo lacuale che del fiume Chiese a valle del lago, nonché procedure di verifica del disciplinare e della gestione della concessione della regolazione del lago d'Idro, al fine del mantenimento dei livelli concordati del lago e dei protocolli amministrativi comuni per l'esercizio delle funzioni inerenti la gestione del demanio idrico.

Nel rispetto del principio della leale collaborazione e degli impegni assunti con il predetto Accordo del 14 dicembre 2006, con deliberazione 3 luglio 2008, n. 1710 la Giunta della Provincia autonoma di Trento aveva approvato alcune delle condizioni per la proroga fino al 31.12.2020 - ex art. 1 bis 1, comma 15 quater della L.P. n. 4/1998 - della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico relativa agli impianti idroelettrici di Malga Boazzo, Cimego I e II e di Storo (denominata anche concessione Alto Chiese), tenendo in considerazione quanto evidenziato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/7572 del 27 giugno 2008 della Regione Lombardia. In particolare, veniva anzitutto stabilita l'applicazione del Regolamento 1951, da intendersi letto ed applicato in coordinamento con il Regolamento 2002; altresì, con specifico riferimento agli impegni alla messa in sicurezza delle opere di regolazione del lago d'Idro, per gli effetti del combinato disposto del punto 12) [lettere d) ed e)] e del punto 13) della deliberazione n. 1710/2008, veniva stabilito che il concessionario Alto Chiese avrebbe dovuto garantire i complessivi volumi di invaso e svaso (contributi ordinari, supplementari e straordinari) del lago d'Idro indicati nel "Regolamento 2002" indipendentemente dai vincoli sui livelli raggiungibili dal lago in pendenza della messa in sicurezza delle opere di regolazione. Tuttavia, in ragione dell'indeterminabilità dei predetti obblighi di invaso e svaso (per i quali non erano ancora disponibili i progetti al momento dell'adozione delle predette deliberazioni provinciali e regionali) era stato precisato che gli stessi obblighi sarebbero stati definiti attraverso appositi Protocolli operativi e temporanei, aggiuntivi al Regolamento 2002. Infine, veniva stabilito che, con successivi atti tra Regione Lombardia e Provincia di Trento, si sarebbero stabilite le intese necessarie per la revisione del menzionato Regolamento 2002.

In occasione di incontri e scambi di corrispondenza tra l'Amministrazione trentina e quella lombarda, di chiarimento degli aspetti relativi alla regolazione dei volumi idrici defluiti e affluiti al lago, anche alla luce delle continue e incrementate esigenze manifestate dagli utilizzatori sublacuali, è stato precisato che:

- la disciplina da applicarsi per la regolazione del lago d'Idro in coordinamento con i bacini dell'Alto Chiese è quella del "Regolamento 2002" (peraltro espressamente richiamato nella deliberazione n. 1710/2008);
- gli obblighi di invaso e svaso di cui alla succitata deliberazione della Giunta provinciale n. 1710/2008 rilevano solamente per il periodo transitorio necessario alla realizzazione delle nuove opere di messa in sicurezza e regolazione del lago e non anche per far fronte ad impegni assunti unilateralmente tra la Regione Lombardia ed i comuni circumlacuali e che sono vincolati al riconoscimento di un eventuale indennizzo da parte di Regione Lombardia derivante, ai sensi art. 36 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006 (PGUAP), dalla gestione dei mancati volumi nel lago asserviti all'uso irriguo;
- la regolazione del lago deve essere attuata in maniera paritaria tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia per il tramite di un Regolatore idraulico che dovrà essere nominato da Regione Lombardia in accordo con la Provincia autonoma di Trento ex art. 89,

comma 1, lettera l) del d.lgs. n. 112/1998, ed il quale sarà dotato dei poteri dell'art. 43 del r.d. 1775/1933 nonché del compito di definire, con i soggetti interessati, i flussi informativi necessari per rendere disponibili alla Regione Lombardia ed alla Provincia di Trento le informazioni relative al sistema idrico lago Idro- bacini Alto Chiese- utenze sub lacuali.

A fronte dell'Accordo 2006, si sono registrati dei ritardi nella progettazione dei lavori delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d'Idro; solamente in data 15 febbraio 2016, la Regione Lombardia, tramite la controllata Infrastrutture Lombarde S.p.A., ha aggiudicato definitivamente l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in argomento, il cui progetto definitivo è stato approvato da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n. 8587 del 28 giugno 2013, solo in linea tecnica ai soli fini della pubblica incolumità (in base all'art. 1, commi 5 e 6 del D.L. 8.08.1994, convertito con legge n. 584/1994) e subordinatamente ad una serie di prescrizioni. La nota ministeriale chiarisce altresì che tale approvazione fa comunque salvi gli elementi di competenza delle autorità in materia di demanio idrico (Provincia e Regione) e non costituisce obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere.

Nel frattempo, con il fine di assicurare una gestione coordinata delle risorse idriche nel bacino interregionale del fiume Chiese e di specificare gli obblighi in capo agli impianti Alto Chiese in attuazione dei punti 12 e 13 della sopracitata deliberazione giunta n. 1710/2008, si è giunti alla predisposizione di un "Protocollo operativo temporaneo per il coordinamento della concessione Alto Chiese con il lago d'Idro" per il quale è previsto che il suddetto coordinamento venga attuato a decorrere dall'effettivo avvio dei lavori delle nuove opere di regolazione per le parti interferenti con i livelli idrici lacustri e fino alla loro conclusione, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020, data di scadenza della concessione Alto Chiese.

E' opportuno, a questo punto, evidenziare anche come l'esigenza di gestione coordinata delle acque del lago non sia da considerarsi autonoma nel contesto dell'area vasta del bacino del fiume Chiese e del lago d'Idro, giacché esiste per la Provincia di Trento e la Regione Lombardia la necessità di coordinare anche altre attività da realizzarsi in quella medesima area di comune interesse, quali, in particolare, quelle tese al miglioramento della viabilità e della riqualificazione del territorio anche per fini turistici. La strada ex S.S. n. 237 "del Caffaro", oggi di competenza della Provincia di Brescia, costituisce infatti l'unico asse viario sud/nord per il collegamento di valenza interregionale con le vallate del Trentino occidentale, ove sono presenti numerose attività industriali, agricole ed artigianali, oltre a centri per gli sport invernali.

Nel passato, la Provincia autonoma di Trento, in attuazione dell'art. 51 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 (rif. d.G.P. n. 257/2008), ha già aderito ad iniziative per migliorare, anche sotto il profilo della sicurezza, i collegamenti viari con riferimento ai tronchi stradali di interconnessione tra strade provinciali, regionali o statali che insistono sul territorio trentino e lombardo, sottoscrivendo con la Provincia di Brescia, in data 8 febbraio 2008, uno speciale Accordo per il finanziamento, con importanti oneri a carico della Provincia autonoma di Trento, degli interventi nel territorio della Valle Sabbia per la costruzione della variante alla ex s.s. 237 del Caffaro da Barghe (località Ponte Re) a Idro sud, con adeguamento di tratti saltuari da Idro sud a Ponte Caffaro. Il suddetto Accordo è stato poi sostituito e integrato dall'Accordo datato 29 luglio 2013 che ha previsto, in quota parte

della Provincia di Trento e in quota della Provincia di Brescia, il finanziamento di quattro interventi lungo l'arteria stradale: la costruzione della variante statale nella tratta Vestone - Idro Sud, il posizionamento di barriere paramassi in località Rocca d'Anfo, la manutenzione del piano viabile nonché gli accantonamenti per lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile per interventi da realizzarsi entro il 2018.

Sulla scorta di questi precedenti ed alla luce di reciproci interessi si rende, ora, necessario proseguire questa collaborazione con le Amministrazioni lombarde (Regione Lombardia e Provincia di Brescia), prevedendo ulteriori interventi con l'obiettivo di aumentare non solo il potenziamento infrastrutturale dei collegamenti stradali (collegamento stradale tra l'area trentina della Valle del Chiese con i Comuni di Valvestino e Magasa – denominato “Collegamento Trentino-Valvestino”, l'accessibilità al Passo Maniva, al Comune di Bagolino nonché all'abitato di Idro), ma anche quello dello sviluppo dell'attrattività turistica dell'intero comparto del Lago d'Idro, attraverso la riqualificazione e la fruibilità dell'ambiente (interventi di collegamento e valorizzazione della “Rocca d'Anfo” nonché la ciclopedonale attorno al periplo del lago d'Idro).

Tali interventi sono stati trattati anche nell'ambito del più ampio contesto della programmazione degli impieghi delle risorse previste nell'ambito del Fondo comuni confinanti, con particolare riferimento alla valorizzazione dell'area vasta del Lago d'Idro. Il Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa del Fondo Comuni Confinanti ha infatti adottato la deliberazione n. 11 di data 30 giugno 2016 con cui ha attribuito alla Regione Lombardia il coordinamento delle iniziative individuate e ricomprese nel programma di interventi strategici nell'ambito della Valle Sabbia approvando l'apposito schema di convenzione tra la Regione e il Fondo Comuni Confinanti per l'“attuazione della proposta di Programma di interventi strategici per l'ambito Valle Sabbia nel territorio della provincia di Brescia”; in questo modo vengono cofinanziati alcuni dei suddetti interventi tra i quali quello per il collegamento Trentino - Valvestino. Inoltre va rilevato come i Comuni di Valvestino e Magasa (rispettivamente con note prot. n. 1507 del 29.06.2016 e prot. n. 1083 del 29.06.2016) abbiano rilasciato il proprio benestare alla Regione Lombardia affinché potesse delegare la Provincia autonoma di Trento alla progettazione e alla realizzazione del collegamento Trentino-Valvestino avvalendosi anche delle risorse finanziarie rese disponibili in base alla deliberazione del Consiglio ODI n. 8 del 18.05.2012 che ha approvato la graduatoria dell'Avviso 2010-2011, e abbiano rinunciato formalmente alla presentazione di progetti sul bando di finanziamento emanato dal Fondo Comuni confinanti per i singoli Comuni relativo alle annualità 2015-2016-2017 per la somma complessiva Euro 3.000.000,00= (Euro 500.000,00 per ciascun comune per ogni annualità) affinché tali risorse possano esser messe a disposizione alla Regione Lombardia in qualità di soggetto proponente.

La Giunta della Regione Lombardia ha adottato conseguentemente la deliberazione n. X/5496 del 2 agosto 2016 avente ad oggetto “Determinazioni in merito agli interventi di valorizzazione dell'ambito territoriale della Valle Sabbia nel territorio della provincia di Brescia. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e il Fondo comuni confinanti e dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento e la Provincia di Brescia”; nel predetto schema di convenzione tra la Regione Lombardia e il Fondo Comuni Confinanti è attribuito alla Regione Lombardia il coordinamento delle iniziative previste e ricomprese nelle schede identificate nel programma di interventi strategici ed è prevista la

delega, ad un soggetto più idoneo, della progettazione e realizzazione del “collegamento Trentino – Valvestino” (opera di cui alla scheda n. 6) per un valore complessivo di euro 32.400.000,00.=.

Ciò premesso,

ravvisando, in questo senso, l'opportunità di addivenire all'Accordo di collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento, la Regione Lombardia e la Provincia di Brescia, secondo lo schema di cui all'allegato al presente provvedimento, finalizzato, per un verso, ad un coordinamento delle varie attività da effettuarsi sul territorio trentino-lombardo dell'area vasta afferente il bacino del fiume Chiese, per un altro, volto a disciplinare la gestione coordinata di particolari interessi afferenti l'area vasta della valle del fiume Chiese (Alto Chiese, lago d'Idro e Valle Sabbia) tra i territori delle province di Trento e Brescia, avvalendosi delle possibilità previste per l'uso delle risorse dei Fondi Comuni Confinanti;

tenuto conto, per gli aspetti attinenti la regolazione delle acque del lago d'Idro, della necessità di avviare i lavori di messa in sicurezza del lago medesimo e di garantire, durante la loro esecuzione, una gestione coordinata delle risorse idriche nel bacino interregionale del fiume Chiese che trova riscontro anche nella nomina comune del Regolatore idraulico ai sensi dell'art. 43, comma terzo del r.d. n. 1775/1933. L'accordo prevede inoltre che la realizzazione dei predetti lavori, quanto meno di quelli interferenti con il lago, deve concludersi entro la scadenza della concessione per la derivazione idroelettrica degli impianti dell'Alto Chiese (31 dicembre 2020);

preso atto che lo schema di Accordo di collaborazione, che si intende approvare con il presente provvedimento, non costituisce revisione del Regolamento 2002, per la quale si rimanda ad intese successive tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia;

considerato che con la sottoscrizione della convenzione tra il Fondo Comuni di Confine (FCC) e la Regione Lombardia, il cui schema è stato approvato sia con d.G.R. n. 5496 del 2.08.2016 e con deliberazione FCC n. 11 del 30.06.2016, la Regione Lombardia sarà in grado di assumere gli impegni per la realizzazione del “collegamento Trentino – Valvestino” disponendo a pieno titolo delle risorse destinate a tale intervento a valere sul FCC ed a quelle del fondo ex ODI. Ciò consentirà alla Regione di conferire delega alla Provincia autonoma di Trento per la progettazione e la realizzazione del collegamento in argomento;

tenuto conto, rispetto agli interventi infrastrutturali previsti nell'Accordo di collaborazione, che:

- a) ulteriori aspetti gestionali, operativi e finanziari dell'intervento denominato “collegamento Trentino-Valvestino” di cui all'Allegato B) potranno essere disciplinati con eventuali successivi atti di dettaglio tra la Regione Lombardia e la Provincia di Trento collegati al ruolo della Provincia quale soggetto attuatore per la relativa progettazione e realizzazione, in forza della delega assunta con la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione stesso;
- b) la somma necessaria per sostenere il costo complessivo del succitato intervento è pari ad Euro 32.400.000,00.= che sarà coperto con le seguenti quote:

- i. quota di Euro 6.000.000,00=, a carico della Provincia autonoma di Trento già prevista nel Piano degli investimenti per la viabilità 2014-2018, specificatamente, sul capitolo 743152 dell'esercizio finanziario 2016 nella misura di Euro 200.000,00= e sul capitolo 743150 dell'esercizio finanziario 2019 nella misura di Euro 5.800.000,00=;
 - ii. quota di Euro 3.000.000,00=, quale somma messa a disposizione del Fondo dei Comuni confinanti per conto dei Comuni di Valvestino e di Magasa in ragione delle rinunce alla presentazione di progetti nelle annualità 2015-2017, per come formulate nelle succitate note prot. n. 1507 del 29 giugno 2016 del Comune di Valvestino e prot. n. 1083 del 29 giugno 2016 del Comune di Magasa richiamate anche nelle deliberazioni n. 11 del Comitato paritetico per la gestione dell'intesa;
 - iii. quota di Euro 18.792.000,00= a carico del Fondo ex ODI, già ammessi a finanziamento in base alla graduatoria dell'Avviso 2010-2011 (posizione n. 14 della graduatoria) approvata con deliberazione del Consiglio ODI n. 8 del 18 maggio 2012;
 - iv. quota di Euro 608.000,00= a carico del Fondo Comuni Confinanti come previsto nella deliberazione n. 11 del 30 giugno 2016 del Comitato paritetico per la gestione dell'intesa;
 - v. quota di Euro 4.000.000,00= quale somma, a carico della Regione Lombardia, riaccertata con deliberazione regionale n. 4937 del 21 marzo 2016 ed impegnata a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443 del Bilancio regionale 2016 a favore della Provincia autonoma di Trento, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale nr. X/5496 del 2.08.2016 con cui la Regione Lombardia approva lo schema dell'accordo tra la Regione stessa ed il Fondo Comuni Confinanti per attuazione della proposta di programma di interventi strategici per l'ambito Valle Sabbia nel territorio della provincia di Brescia; entrambi i documenti prevedono le quote di finanziamento per la copertura degli oneri per l'intervento in argomento;
- c) è necessario che la sottoscrizione della delega della Regione Lombardia alla Provincia autonoma di Trento per la progettazione e la costruzione del collegamento Trentino- Valvestino, disciplinata nel predetto Accordo di collaborazione, sia subordinata all'adozione dei provvedimenti di garanzia della copertura della quota di costo dell'intervento a carico di Regione Lombardia e della quota a carico della Provincia autonoma di Trento, per la quale ultima occorrerà provvedere alle necessarie variazioni del Bilancio provinciale;
- d) con riferimento all'intervento denominato "Ciclopedonale attorno al lago d'Idro" - che andrà ad integrarsi con la rete ciclopedonale trentina - l'Accordo di collaborazione in menzione impegna gli Enti sottoscrittori a promuovere il percorso ciclopedonale lungo il territorio lombardo del lago di Idro ed a riservare le somme necessarie alla relativa realizzazione nell'ambito della prossima programmazione 2019-2020 del Fondo Comuni Confinanti;

valutato che lo schema di Accordo di collaborazione ed i suoi allegati sono già stati approvati da Regione Lombardia secondo il testo formulato con la predetta deliberazione n. X/5496 del 2 agosto 2016, si ritiene opportuno comunque approvare l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Provincia autonoma di Trento e Provincia di Brescia per la valorizzazione dell'area vasta del lago d'Idro e per la gestione coordinata delle risorse idriche del bacino idrografico del fiume Chiese", nonché i suoi allegati Allegato A "Protocollo operativo temporaneo tra Regione

Lombardia e Provincia autonoma di Trento in attuazione dei punti 12) e 13) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1710 del 3 luglio 2008”, Allegato B “ Schede interventi” e Allegato C “Proposte programmatiche” nella formulazione allegata alla presente deliberazione evidenziando che:

- l'erogazione a favore della Provincia autonoma di Trento delle somme di competenza di Regione Lombardia per l'intervento Collegamento Trentino - Valvestino potranno essere previste con differenti modalità rispetto a quelle indicate nell'art. 6, comma 2 dell'Accordo di collaborazione, potranno essere regolate anche attraverso una successiva e conseguente convenzione tra i due enti;
- in base a quanto segnalato dal Dipartimento Infrastrutture e mobilità della Provincia Autonoma di Trento con nota prot. n. 519835 del 6.10.2016 inerenti l'esigenza di dettagliare meglio le attività del cronoprogramma per il predetto collegamento, il “timing di attuazione” dell'intervento Valvestino (fasi di progettazione, realizzazione e monitoraggio dell'intervento medesimo), per come definito nella deliberazione regionale n. X/5496 del 2 agosto 2016 e ripreso nell'allegato B - Scheda n. 1 dell'accordo di cui alla presente deliberazione, va considerato quale cronoprogramma provvisorio e potrà essere rivisto nel dettaglio in base ad atti integrativi e di chiarimento che potranno essere disciplinati anche direttamente tra le competenti strutture delle due amministrazioni;

preso atto che il presente provvedimento è stato sottoposto alla procedura prevista per la formulazione dei pareri secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione;

- visto lo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo di cui al d.p.r. n. 670/1972 e le relative norme di attuazione, con particolare riguardo al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 ed al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381;
- visto il Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2006, n. 119, e in particolare l'art. 36 delle norme di attuazione;
- visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n.147 e, in particolare, l'art. 2, commi 117 e 117 bis;
- vista l'Intesa tra Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19 settembre 2014 inerente il Fondo Comuni Confinanti e le sue modalità di gestione;

- vista la deliberazione del Comitato Paritetico n. 11 del 16 novembre 2015 con cui venivano approvate le Linee Guida e la Road Map per la presentazione dei Progetti;
- vista la deliberazione del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa del Fondo Comuni Confinanti n. 11 del 30 giugno 2016, ed in particolare l'Allegato schema di convezione tra Regione Lombardia ed il Fondo Comuni di Confine sul programma di interventi strategici per l'ambito Valle Sabbia nel territorio della provincia di Brescia;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- visto il Programma di Sviluppo provinciale della XV Legislatura, approvato con d.G.p. 22 dicembre 2014 ed il suo documento di attuazione 2016-2018, approvato con d.G.p. del 13 novembre 2015, n. 1969;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di “*Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Provincia autonoma di Trento e Provincia di Brescia per la valorizzazione dell'area vasta del lago d'Idro e per la gestione coordinata delle risorse idriche del bacino idrografico del fiume Chiese*”, che forma allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, nonché i suoi allegati, Allegato A “*Protocollo operativo temporaneo per il coordinamento della concessione Alto Chiese con il lago d'Idro in attuazione dei punti 12) e 13) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1710 del 3 luglio 2008*”, Allegato B “*Schede progetti di cui all'art. 4, lettera a dell'accordo di collaborazione*” e Allegato C “*Proposte programmatiche*”;
- 2) di stabilire che il Protocollo operativo temporaneo per il coordinamento della concessione Alto Chiese con il lago d'Idro di cui all'Allegato A del precedente punto 1) costituisce, in attuazione dei punti 12) e 13) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1710/2008, adempimento agli obblighi già assunti dal concessionario della grande derivazione a scopo idroelettrico Boazzo-Cimego-Storo (impianti Alto Chiese) ai sensi e per gli effetti della relativa proroga decennale intervenuta ai sensi dell'art. 1 bis 1, comma 15 ter della L.P. n. 4/1998;
- 3) di dare atto che, con la sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente punto 1), la Provincia autonoma di Trento assume il ruolo di soggetto attuatore dell'intervento denominato “collegamento Trentino – Valvestino”;
- 4) di stabilire che la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con la Regione Lombardia e la Provincia di Brescia, di cui al punto 1) del presente provvedimento, potrà avvenire solo a seguito dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione tra Regione Lombardia ed il Fondo Comuni Confinanti per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici per l'ambito Valle Sabbia nel territorio di Brescia;

- 5) di dare atto che, con la sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1), gli Enti sottoscrittori si impegnano a promuovere, secondo quanto previsto nell'Allegato C del medesimo Accordo, il percorso ciclopedonale lungo il territorio lombardo del lago di Idro ed a fare in modo di riservare le somme necessarie alla relativa realizzazione nell'ambito della prossima programmazione 2019-2020 del Fondo Comuni Confinanti, subordinando l'effettiva messa a disposizione da parte del Fondo medesimo delle rispettive risorse necessarie;
- 6) di stabilire che eventuali aspetti gestionali, operativi e finanziari, collegati al ruolo della Provincia autonoma di Trento come soggetto attuatore per la parte relativa all'intervento denominato "collegamento Trentino-Valvestino" potranno essere disciplinati anche con successivi atti di dettaglio tra la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento;
- 7) di dare atto che il "timing di attuazione" dell'intervento collegamento Trentino -Valvestino di cui all'allegato B- scheda n. 1 (fasi di progettazione, realizzazione e monitoraggio dell'intervento), per come definito nella deliberazione regionale n. X/5496 del 2 agosto 2016 e ripreso nell'Allegato B di cui al precedente punto 1), va considerato quale cronoprogramma provvisorio e potrà essere rivisto o esplicitato anche secondo atti di dettaglio presi nel merito tra le competenti strutture delle due amministrazioni;
- 8) di incaricare il Presidente o suo delegato a sottoscrivere l'Accordo di cui al precedente punto 1), in nome e per conto della Provincia autonoma di Trento, e di apportare eventuali modificazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;
- 9) di subordinare l'attuazione dell'accordo di cui al punto 1) e l'autorizzazione alla spesa all'entrata in vigore della legge di variazione del bilancio 2016-2018 della provincia di Trento di cui al DDL approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 1875 dd. 2.11.2016.

Adunanza chiusa ad ore 13:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Schema accordo di collaborazione

002 Allegato A

003 Allegato C

004 Allegato B

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PROVINCIA DI BRESCIA PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA VASTA DEL LAGO D'IDRO E PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE RISORSE IDRICHE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME CHIESE

Tra

(1) REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona del Presidente pro tempore o suo delegato(*citare atto di delega*);

(2) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO con sede legale in, Via, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F., in persona del Presidente pro tempore o suo delegato.....(*citare atto di delega*);

e

(3) PROVINCIA DI BRESCIA con sede legale in, Via, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F., in persona del Presidente pro tempore o suo delegato.....(*citare atto di delega*);

indicati successivamente anche come “Enti sottoscrittori”;

RICHIAMATI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, ed in particolare l’art. 15 che al comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di “concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” ;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*”, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 e in particolare l’art. 2, c.117 e 117 bis;
- l’Intesa tra Ministero dell’Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19 settembre 2014 inerente il Fondo Comuni Confinanti e le sue modalità di gestione;
- il Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa approvato con deliberazione n. 1 dell’ 11 febbraio 2015 dal Comitato Paritetico;
- la deliberazione del succitato Comitato Paritetico n. 9 del 16 novembre 2015, con cui venivano approvate le Linee Guida e la Road Map per la presentazione dei Progetti;
- le deliberazioni del medesimo Comitato Paritetico n. 11 del 30 giugno 2016 e di Regione Lombardia n.del....., con cui è stato approvato lo schema di convenzione fra Regione e Fondo Comuni Confinanti per l’attuazione del Programma di interventi strategici per l’ambito “Valle Sabbia”;
- lo Statuto di autonomia della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo di cui al d.P.R. n. 670/1972 e le relative norme di attuazione, con particolare riguardo al d.P.R. n. 381/1974 e al d.P.R. n. 235/1977;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Trento, reso esecutivo con d.p.r. 15 febbraio 2006, ed in particolare l’art. 36 delle sue norme di attuazione;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con D.C.R. n. 78 del 9 luglio 2013, con i relativi aggiornamenti;

Schema di Accordo di collaborazione

- il Programma di Sviluppo provinciale della XV Legislatura, approvato con d.G.p. 22 dicembre 2014 ed il suo documenti di attuazione 2016-2018, approvato con d.G.p. del 13 novembre 2015, n. 1969;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*” ed in particolare gli artt. 43 e 44 che disciplinano le funzioni delle Province e della Regione;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1710 del 3 luglio 2008, la Provincia autonoma di Trento ha approvato alcune delle condizioni - ex art. 1 bis 1, comma 15 quater della L.P. n. 4/1998 - per la proroga fino al 31.12.2020, della concessione di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico relativa agli impianti idroelettrici di Malga Boazzo, Cimego I e II e di Storo (concessione Alto Chiese), tenendo in considerazione quanto evidenziato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/7572 del 27/06/2008 della Regione Lombardia;
- la Regione Lombardia, tramite Infrastrutture Lombarde S.p.A., in data 15/02/2016 ha aggiudicato definitivamente l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d’Idro, il cui progetto definitivo è stato approvato – in linea tecnica e per quanto di competenza - da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n. 8587 del 28/06/2013;

ATTESO CHE in data 14 dicembre 2011 è scaduto l’Accordo, sottoscritto in data 14 dicembre 2006 ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, tra la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento per “l’Armonizzazione delle azioni di salvaguardia delle acque del lago d’Idro e del fiume Chiese” di cui alla D.G.R. Lombardia n. VII/3791 del 13/12/2006 e alla D.G.P. Trento n. 2617 del 07/12/2006, il cui testo integrale è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 6 del 05/02/2007;

TENUTO CONTO:

- del “*Regolamento per la gestione coordinata del lago d’Idro e dei serbatoi dell’Alto Chiese - Edizione 21 Marzo 2002*”, allegato alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. VII/9297 del 7 giugno 2002;
- della necessità di avviare i lavori delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d’Idro alla luce dei ritardi conseguiti in ordine alla progettazione dei predetti lavori con il conseguente differimento del termine previsto per la loro conclusione entro il termine dell’anno 2020;
- della conseguente necessità di poter garantire, durante la loro esecuzione, una gestione coordinata delle risorse idriche nel bacino interregionale del fiume Chiese in ragione delle necessità e degli interessi dei rispettivi territori; ciò anche a soddisfacimento delle previsioni della d.g.p. n. 1710 del 3 luglio 2008;

VALUTATA l’opportunità di assicurare un coordinamento delle attività da effettuarsi sul territorio trentino-lombardo dell’area vasta afferente il bacino del fiume Chiese, secondo le disponibilità delle risorse a disposizione sul Fondo Comuni Confinanti, e l’interesse comune della Regione Lombardia, della Provincia autonoma di Trento e della Provincia di Brescia nell’addivenire alla stipula di un nuovo atto convenzionale finalizzato anche a disciplinare fino al 31 dicembre 2020 la gestione coordinata di particolari interventi afferenti l’area vasta della valle del fiume Chiese (Alto Chiese, lago d’Idro e Valle Sabbia) tra le province di Trento e Brescia, con particolare riferimento alla fruibilità turistica del territorio e alla sua viabilità;

VALUTATA dagli Enti sottoscrittori l’opportunità che il coordinamento di alcuni degli interventi summenzionati sia svolto dalla Provincia di Brescia, per conto di Regione Lombardia, ad eccezione

Schema di Accordo di collaborazione

dell'intervento relativo alla galleria di Valvestino per il quale la Provincia autonoma di Trento assume il ruolo di soggetto attuatore;

VERIFICATA la disponibilità della Provincia di Brescia a svolgere tale coordinamento;

DATO ATTO che rimangono in capo alla Provincia autonoma di Trento ed a Regione Lombardia gli aspetti inerenti la regolazione delle acque del lago d'Idro;

Tutto ciò premesso,

tra gli Enti sottoscrittori dell'Accordo, come individuati in intestazione,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. (OGGETTO)

1. Il presente accordo ha ad oggetto la condivisione di linee di intervento e programmatiche di valorizzazione dell'area vasta del Lago d'Idro, la definizione dei relativi obblighi reciproci nonché, più in generale, la gestione coordinata delle risorse idriche del bacino idrografico del fiume Chiese anche in attuazione dei punti 12 e 13 della d.G.P. n. 1710 del 3 luglio 2008 e della d.G.R. VIII/7572 del 27 giugno 2008. Fanno parte integrante del presente accordo i tre documenti allegati: Allegato A-*Protocollo operativo temporaneo tra Regione Lombardia e Provincia autonoma di Trento*, Allegato B-*Schede intervento finanziate sul Fondo Comuni Confinanti* e Allegato C-*Proposte programmatiche*.

Art. 2. (OBIETTIVI)

1. il presente accordo si propone di perseguire la riqualificazione, la salvaguardia ambientale, la sicurezza idraulica ed il potenziamento dell'attrattività turistica dell'intero comparto del Lago d'Idro, attraverso lo sviluppo ed attuazione di specifiche linee di intervento, interessanti:

- l'aumento della capacità turistica e della fruibilità e ambientale;
- il potenziamento infrastrutturale;
- il coordinamento della gestione della risorsa idrica di interesse comune.

2. Le predette linee di intervento sono declinate negli interventi e nelle azioni di cui all'articolo 4 nelle quali sono individuati gli Enti cui ne è demandata l'attuazione, sotto la responsabilità della Provincia autonoma di Trento per la galleria di Valvestino e della Regione Lombardia per le restanti, fermi restando gli impegni a carico della Provincia di Brescia come definiti all'art.8 che segue.

Art.3. (AMBITO TERRITORIALE)

1. L'accordo riguarda l'ambito territoriale dell'area vasta del lago d'Idro, per tale intendendosi il territorio dei Comuni di seguito indicati:

- per Regione Lombardia,

Anfo, Bagolino, Idro, Lavenone, Magasa, Valvestino, Collio, Treviso Bresciano, Capovalle oltre alle porzioni rivierasche dei Comuni attraversati dal fiume Chiese emissario del lago d'Idro nonché di quelle dei Comuni dove le acque derivate dal lago sono utilizzate allo scopo irriguo;

- per la Provincia autonoma di Trento: Comune di Bondone e Comune di Storo.

Art. 4.

(DECLINAZIONE IN AZIONI DEGLI OBIETTIVI)

2. La declinazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente accordo, si articola negli interventi e nelle azioni, come dettagliato nelle seguenti lettere A), B) e C).

A) Interventi per il potenziamento infrastrutturale

Gli interventi per il potenziamento infrastrutturale sono riportati in dettaglio nell'allegato B al presente accordo; per ciascun intervento sono riportate le descrizioni, le tempistiche e le modalità di finanziamento.

B) Azioni di coordinamento della gestione della risorsa idrica d'interesse comune a Regione Lombardia e alla Provincia Autonoma di Trento

B.1. Funzioni amministrative in ordine alle derivazioni d'acqua pubblica.

B.1.1. Per le acque d'interesse non interregionale afferenti il bacino imbrifero del fiume Chiese, gli Enti sottoscrittori si impegnano ad informarsi reciprocamente dei procedimenti istruttori relativi a nuove derivazioni d'acqua pubblica ovvero a rinnovi di derivazioni d'acqua pubblica esistenti che insistono sui propri territori del suddetto bacino.

B.1.2. Per i procedimenti istruttori relativi a nuove concessioni di derivazioni d'acqua pubblica ovvero a varianti sostanziali o a rinnovi di concessioni di derivazioni d'acqua pubblica esistenti, che interessino la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento, resta invece fermo quanto stabilito all'art. 89 del D.Lgs. n. 112/1998, da disciplinarsi nell'ambito di uno specifico accordo tra i predetti Enti.

B.2. Regolazione del lago d'Idro - Coordinamento delle utilizzazioni del bacino del fiume Chiese -

B.2.1. Provincia Autonoma di Trento e Regione Lombardia concordano sulle modalità di regolazione del lago d'Idro derivanti dalla sperimentazione attuata nel periodo 1992-2001 da parte del Ministero dei LL.PP. tramite l'Autorità di bacino del Fiume Po e confluite nel "*Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese - Edizione 21 Marzo 2002*" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. VII/9297 del 7 giugno 2002;

B.2.2. Ai fini della suddetta regolazione i predetti Enti concordano di avvalersi di un Regolatore idraulico, nominato da Regione Lombardia in accordo con la Provincia Autonoma di Trento in applicazione dell'art. 89, comma 1, lett. l) del d.lgs. n. 112/1998 che, ai sensi dell'art. 43, comma 3 del r.d. n. 1775/1933, operativamente dispone l'esecuzione delle manovre idrauliche. Sarà compito del Regolatore definire con i soggetti interessati i necessari flussi informativi per rendere disponibili in modo organico anche alla Regione Lombardia e alla Provincia di Trento le informazioni a carattere idrico relative al funzionamento del sistema idrico Bacini Alto Chiese - Lago Idro - Utenze sub lacuali.

B.3. Messa in sicurezza delle opere di regolazione del lago d'Idro.

B.3.1. In attuazione della deliberazione provinciale n. 1710 del 3 luglio 2008 che ha recepito le indicazioni contenute nella deliberazione regionale n. VIII/7572 del 27/06/2008, Provincia Autonoma di Trento e Regione Lombardia convengono che, nel periodo intercorrente dall'avvio dei lavori delle nuove opere di regolazione per le parti direttamente interferenti con i livelli idrici lacustri e la loro conclusione, il coordinamento tra l'utilizzazione idroelettrica dell'Alto Chiese (concessionario Alto Chiese) e la Regolazione dei livelli del lago d'Idro (Commissario Regolatore per il lago d'Idro e bacino del fiume Chiese di cui al punto B.2.2.) avviene, nelle stagioni primaverili ed estive (11 aprile – 10 settembre), sulla base dell'apposito Protocollo operativo temporaneo per il coordinamento della concessione Alto Chiese con il lago d'Idro, quale Allegato A) al presente accordo, che integra temporaneamente le disposizioni contenute nel "*Regolamento*

Schema di Accordo di collaborazione

per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese – edizione 21 Marzo 2002”.

B.3.2. Gli Enti sottoscrittori prendono atto che, dopo la conclusione degli interventi di messa in sicurezza delle opere di regolazione direttamente interferenti con i livelli idrici del lago d'Idro, trovano nuovamente applicazione le condizioni stabilite nel “Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese - Edizione 21 Marzo 2002” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. VII/9297 del 7 giugno 2002 (“Regolamento 2002”).

B.3.3. In attuazione dell'art. 36 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Trento, tra gli Enti sottoscrittori si conviene che l'esecuzione del percorso ciclopedonale di cui al successivo punto lettera C) e la corresponsione degli oneri per l'intervento di collegamento Trentino – Valvestino, di cui all'Allegato B, scheda nr. 1, liberano Regione Lombardia dall'eventuale corresponsione dell'indennizzo collegato alla gestione straordinaria degli invasi Alto Chiese atta a sopperire al mancato volume invasabile nel lago d'Idro secondo il protocollo temporaneo ed operativo di cui al punto B.3.1.

C) Impegni programmatici per interventi di fruibilità turistica.

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a promuovere il percorso ciclopedonale ad anello sviluppato per una lunghezza di circa 23 km e 800 m sul periplo del lago d'Idro che consentirà di incrementare la fruibilità del lago e delle sue rive potenziandone l'attrattività turistica; per questo si conviene che questo intervento debba avere carattere di priorità del prossimo periodo di programmazione del Fondo Comuni Confinanti (2019-2020) e, pertanto, si impegnano a riservare le somme necessarie alla sua realizzazione, secondo i costi e i tempi di seguito stimati nell'Allegato C.

Art. 5.

(IMPEGNI COMUNI AI SOTTOSCRITTORI)

1. Oltre a quanto specificamente previsto nel presente accordo, nel rispetto del principio di leale collaborazione, gli Enti sottoscrittori si impegnano a:

- promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire la realizzazione degli interventi previsti e, in generale, il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione dello stesso, anche rimuovendo ogni impedimento e/o ogni ostacolo, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa;
- promuovere i contenuti del presente accordo come progettualità strategica di area vasta, nell'ambito del cosiddetto Fondo Comuni Confinanti con le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- dare agli Enti Locali interessati corretta informativa dei contenuti del presente accordo e dei relativi stati di avanzamento.

2. Gli Enti sottoscrittori, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano ad ottenere l'assenso degli Enti Locali coinvolti nelle singole azioni di cui all'art. 4 del presente accordo e nel rispetto delle procedure previste dalle linee guida approvate dal Comitato per il Fondo Comuni Confinanti.

Art. 6.

(IMPEGNI DELLA REGIONE LOMBARDIA)

1. La Regione Lombardia concorre agli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento infrastrutturale “Realizzazione collegamento Trentino – Valvestino” di cui alla scheda n. 1 dell'Allegato B al presente Accordo, con un contributo a fondo perduto dell'ammontare di euro

Schema di Accordo di collaborazione

4.000.000,00, da erogarsi in favore della Provincia autonoma di Trento sulla base di stati di avanzamento.

2. Regione Lombardia si impegna a ottenere specifica approvazione da parte degli enti territoriali interessati per competenza territoriale, attuativa e di finanziamento del progetto, su ogni singola scheda di cui all'Allegato B e all'Allegato C al presente Accordo.

3. Regione Lombardia, attraverso Infrastrutture Lombarde S.p.A., si impegna a portare a termine entro il 31/12/2020 l'esecuzione dei lavori per la costruzione delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago.

4. Regione Lombardia delega la Provincia autonoma di Trento alla progettazione e realizzazione del collegamento Trentino – Valvestino, di cui alla scheda n. 1 dell'allegato B.

Art. 7

(IMPEGNI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

1. La Provincia autonoma di Trento concorre agli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento infrastrutturale "Realizzazione collegamento Trentino - Valvestino" di cui alla scheda n.1 dell'Allegato B al presente Accordo, con un contributo a fondo perduto dell'ammontare di euro 6.000.000,00=.
2. Per l'intervento di cui al precedente comma 1, la Provincia autonoma di Trento assume il ruolo di soggetto attuatore.

Art. 8

(IMPEGNI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA)

1. La Provincia di Brescia concorre agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alle schede n.3 e n.5 dell'Allegato B al presente Accordo, con un contributo a fondo perduto dell'ammontare complessivo di euro 2.000.000,00=.
2. La Provincia di Brescia, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alle schede n.2-3-4 e 5 dell'Allegato B al presente Accordo, coordina i soggetti attuatori attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico.
3. Il tavolo tecnico è composto da un rappresentante della Provincia di Brescia, che lo presiede, da un rappresentante di ciascun soggetto attuatore e dal dirigente regionale competente o suo delegato.
4. Il tavolo tecnico si riunisce almeno trimestralmente ed è finalizzato a supportare Regione Lombardia nel monitoraggio e nella gestione dei flussi procedurali e finanziari interessanti gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 9

(VIGILANZA)

La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo è svolta dai Presidenti della Regione Lombardia e della Provincia autonoma di Trento, o loro delegati.

Art. 10

(EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO)

1. Fatti salvi i termini di conclusione dei lavori specificatamente stabiliti per i singoli interventi progettuali di cui all'art. 4, lettere A) e C), il presente accordo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e fino alla conclusione dei lavori di messa in sicurezza del lago d'Idro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

Art. 11

(SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

1. Spetta ai Presidenti della Regione Lombardia e della Provincia autonoma di Trento, o loro delegati, dirimere, in via bonaria ed amichevole, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo.
2. In mancanza di accordo sulle controversie, è previsto il ricorso ad un Arbitro Unico, designato dal Presidente del Tribunale di Trento.

REGIONE LOMBARDIA

Il Presidente

.....

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

.....

PROVINCIA DI BRESCIA

Il Presidente

.....

Protocollo operativo temporaneo per il coordinamento della concessione Alto Chiese con il lago d'Idro in attuazione del punto 12 e 13 della deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 1710 del 3 luglio 2008

PREMESSO:

- che con la deliberazione provinciale n. 1710 del 3 luglio 2010 la Provincia Autonoma di Trento ha approvato le condizioni per la proroga della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico relativa agli impianti idroelettrici di Malga Boazzo, Cimego 1 e 2 e di Storo,

- che la predetta deliberazione ai punti 12 e 13 dispone quanto segue:

“12) con riferimento all'esigenza di coordinamento della gestione dei bacini idroelettrici in argomento con quello del Lago d'Idro, di dare atto che:

a) il “Regolamento di coordinamento dell'esercizio degli impianti Alto Chiese con quello del lago d'Idro del 30/11/1951”, approvato con D.M. 30/06/1958, n. 2051, deve intendersi letto ed applicato dal concessionario degli impianti idroelettrici Alto Chiese in coordinamento con il “Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese – Edizione 21 marzo 2002” approvato dalla Regione Lombardia con propria deliberazione n. VII/9297 del 7 giugno 2002, che, tenendo in considerazione l'esito delle sperimentazioni effettuate in attuazione delle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nn. 7/1992, 9/1993, 24/1994, 6/1996, 14/1996, 5/1999 e 4/2001, ai sensi dell'articolo 1, integra i regolamenti, i decreti ed i disciplinari vigenti e regolanti l'esercizio delle concessioni in oggetto che rimangono validi per quanto non contrastanti con le disposizioni di questo ultimo;

b) il punto 7 del dispositivo della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia sopra citata prevede che con successivo atto d'intesa con la Provincia Autonoma di Trento saranno stabilite previamente, a livello istituzionale ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 22 marzo 1974 n.381, così come modificato dal D.Lgs. n. 463/1999 e dell'articolo 89 del D.Lgs. n.112/1998, le intese necessarie per la revisione del “Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese”;

c) le disposizioni del nuovo “Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese – Edizione 21 marzo 2002”, che integrano i Regolamenti ed i disciplinari di concessione, sono state sottoscritte in data 23.05.2002 dal rappresentante del concessionario idroelettrico dell'Alto Chiese (ENEL Produzione s.p.a. di Trento), dai rappresentanti dei concessionari irrigui del Chiese sublacuale (Consorzio di Bonifica Medio Chiese e Consorzio del Chiese di Bonifica di 2° grado) nonché dalla Regione Lombardia D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità e D.G. Agricoltura, dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, e dalla Comunità Montana di Valle Sabbia;

d) con riferimento alle attività ed alle azioni, concordate tra la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento nell'ambito dell'accordo sottoscritto in data 14 dicembre 2006, per la messa in sicurezza definitiva delle opere di regolazione del lago d'Idro ed al conseguente superamento delle limitazioni di invaso e di esercizio disposte dal Registro Italiano Dighe (ora Ufficio Dighe di Milano del Ministero delle Infrastrutture), devono intendersi comunque garantiti dal concessionario Alto Chiese i complessivi volumi di invaso e svasso (contributi ordinari, supplementari e straordinari) del lago d'Idro indicati nel “Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese – Edizione 21 marzo 2002” indipendentemente dai livelli massimi e minimi effettivamente

raggiungibili dal lago d'Idro in pendenza della messa in sicurezza delle opere di regolazione, anche mediante la definizione di eventuali appositi protocolli operativi e temporanei aggiuntivi al regolamento anzidetto;

e) l'esercizio delle concessioni idroelettriche dell'Alto Chiese non debba in alcun modo recare pregiudizio all'esercizio delle preesistenti derivazioni irrigue ed idroelettriche attuate nel bacino del fiume Chiese sublacuale nei termini previsti dai vigenti titoli ed atti di concessione ancorché rinnovati o revisionati secondo le procedure concordate nell'accordo sottoscritto in data 14 dicembre 2006;

13) che l'attuazione del precedente punto 12 lett. d) ed e), costituisce adempimento agli obblighi già assunti dal concessionario ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e del disciplinare in atto. Considerata l'indeterminabilità degli obblighi di invaso e svaso ricadenti sul concessionario, dovuti alle modifiche intervenute sulla gestione delle quote del lago d'Idro dopo l'entrata in vigore del "Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese – Edizione 21 marzo 2002 " e nelle more della messa in sicurezza delle opere di regolazione (di cui ad oggi non sono ancora disponibili i progetti esecutivi) gli stessi obblighi saranno, se necessario, definiti attraverso appositi protocolli operativi e temporanei, aggiuntivi al regolamento, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. VII/9297 del 7 giugno 2002 e secondo quanto previsto con nota della Provincia Autonoma di Trento di data 25 marzo 2002, richiamata dalla deliberazione della Giunta Regionale sopra citata;"

- che viste le modifiche apportate ai livelli di regolazione del lago dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) – Ufficio Tecnico per le dighe di Milano nonché gli indifferibili lavori di messa in sicurezza del lago d'Idro, da eseguirsi da parte della Regione Lombardia entro il 31/12/2020 sulla base del progetto definitivo approvato dal MIT con nota prot. 8587 del 28/06/2013 risulta necessario nel periodo di validità del presente Protocollo modificare, temporaneamente ed in parte, quanto previsto dal "Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese – Edizione 21 marzo 2002";

- che pertanto si deve procedere con la stipula di un Protocollo operativo temporaneo per il coordinamento della concessione Alto Chiese con la regolazione del lago d'Idro al fine di dare attuazione alle disposizioni suindicate relativamente alle stagioni irrigue ricomprese nella durata di alcuni lavori sopra citati ;

- che la procedura risulta concordata, sotto il profilo tecnico, tra gli utilizzatori in relazione a quanto emerso nel corso degli incontri tecnici congiunti convocati dalla Provincia Autonoma di Trento con nota 11 marzo 2010, n. 1894 e dalla Regione Lombardia con nota 11 marzo 2010, n. 5268;

- che per quanto non in contrasto con il presente protocollo temporaneo è fatto salvo quanto previsto nel "Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese – Edizione 21 marzo 2002" (di seguito "Regolamento");

LA GESTIONE IDRAULICA COORDINATA DEI SERBATOI ALTO CHIESE-LAGO D'IDRO SI EFFETTUERÀ SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE PROTOCOLLO OPERATIVO TEMPORANEO

art. 1

(Premesse, validità e definizioni)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale di quanto si conviene;
2. Fermo restando il periodo di validità della convenzione alla quale questo protocollo è allegato, il presente Protocollo Operativo avrà validità solo nel periodo necessario alla cantierizzazione dei

lavori, direttamente interferenti con i livelli idrici lacustri, per la costruzione delle opere di regolazione del lago d'Idro;

3. Agli effetti del presente Protocollo si assumono le seguenti definizioni:

- **CT: contributo transitorio** di 18,4 milioni di metri cubi, pari alla differenza tra il volume immagazzinabile nel lago d'Idro con escursione 3,25 m e quello invasabile con escursione 1,50 m;
- **Csac: contributo supplementare**, variabile da 8 a 12 milioni di metri cubi in funzione della criticità stagionale, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento ed erogabile alle condizioni di cui al successivo art. 3;
- **Cstra: contributo straordinario** di 4 milioni di metri cubi, così come definito e disciplinato dall'art. 12 del Regolamento;
- **MR - MRV: volume di mancato riempimento e volume di mancato riempimento virtuale**, come definiti nel Regolamento 2002;
- **VC: volume di coordinamento** che sarà rilasciato dai serbatoi Alto Chiese nella stagione 3 (1 luglio – 10 settembre), in aggiunta agli afflussi naturali, costituito dalla somma di CT + Csac + Cstra, questi due ultimi volumi rilasciati se dovuti come specificato all'art. 3. Tale volume soddisfa integralmente le previsioni della delibera n. 1710 del 3 luglio 2008 della Provincia Autonoma di Trento poste a capo del concessionario dei serbatoi Alto Chiese.

4. Nel periodo di validità del presente protocollo operativo il volume di mancato riempimento MR sarà considerato nullo ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 3, comma 3.

5. Agli effetti del presente documento le quote sono riferite all'idrometro di Idro.

art. 2

(Gestione della stagione 2 del Regolamento – dal 10 aprile al 30 giugno)

1. Il Commissario Regolatore opererà in modo che il lago d'Idro alle ore 24.00 del 30 giugno, termine della stagione 2 del Regolamento, si trovi il più possibile prossimo alla quota di massima regolazione attualmente consentita di 368,50 m s.l.m..

2. Allo scopo di permettere la migliore programmazione possibile delle erogazioni dal lago Idro orientate al raggiungimento e mantenimento della quota di massima regolazione entro il 30 giugno, il Concessionario dei serbatoi Alto Chiese comunicherà giornalmente nel mese di Giugno al Commissario Regolatore, il programma provvisorio delle erogazioni previste nei 3 giorni successivi dai serbatoi Alto Chiese.

3. Nel caso di attuazione delle operazioni di Riempimento Coordinato disciplinate dall'art. 12 lettera b) del Regolamento, gli eventuali volumi di competenza del lago d'Idro rilasciati anticipatamente dai serbatoi AC verranno dedotti dal CT da erogare nella successiva terza stagione irrigua.

4. Al fine di garantire al lago d'Idro e alle utenze sub lacuali l'effettiva disponibilità dei volumi da rilasciare nella successiva stagione 3, il concessionario Alto Chiese provvederà a gestire gli impianti in modo tale da invasare nei serbatoi Alto Chiese, con le portate disponibili dall'11 aprile al 30 giugno, l'intero volume VC definito al precedente art. 1, tenuto conto degli eventuali volumi rilasciati anticipatamente ai sensi del comma 3.

5. L'invaso dei volumi di cui al precedente comma 4 avverrà in ogni caso evitando situazioni di sfioro dalle dighe Alto Chiese,

Art. 3

(Definizione Volume di Coordinamento e sua erogazione dai serbatoi Alto Chiese nella stagione 3)

1. In relazione a quanto stabilito nei precedenti articoli, i Volumi di Coordinamento VC, espressi in milioni di mc, sono riportati in tabella 1 in funzione delle diverse criticità della stagione 3.
2. Il volume decadale rilasciato dai serbatoi Alto Chiese che il Commissario Regolatore potrà chiedere durante la stagione 3 (1 luglio – 10 settembre), è stabilito in massimi 12,9 milioni di metri cubi comprensivi del rilascio del DMV dagli invasi Alto Chiese, fatta eccezione per gli anni con criticità cumulata maggiore o uguale a 90% e per i rilasci richiesti a partire dalla terza decade di luglio, che vengono fissati al valore massimo di 11,0 milioni di mc.
3. In aggiunta al volume VC di cui al comma 1, il concessionario dell'Alto Chiese erogherà, nella stagione 3, l'eventuale volume non prelevato dal Lago d'Idro nella stagione 2 rispetto ai valori di Regolamento, corrispondente al MRV, nonché il volume MR fino ad un massimo di 2 milioni di mc, a condizione che gli stessi risultino effettivamente invasati il primo di luglio nei serbatoi Alto Chiese, al netto del volume VC comprensivo degli effetti dell'eventuale Riempimento Coordinato, ed erogati con le modalità stabilite al precedente comma 2.
4. Con riferimento ai contributi Csac e Cstra di cui all'art. 8 del Regolamento, si precisa che gli stessi potranno essere richiesti quando il livello del pelo libero del lago d'Idro sia inferiore ai valori di riferimento riportati nella allegata tabella C*;
5. Fermo restando il rispetto dell'erogazione dei volumi CT, Csac, Cstra (questi ultimi due volumi se dovuti), MRV e MR come sopra definito, per una sola decade dei mesi di luglio e agosto e in condizioni di criticità cumulata maggiore o uguale al 90%, il Commissario Regolatore avrà facoltà di richiedere, con quote del lago Idro inferiori a quelle riportate nella tabella C* e fino all'esaurimento dei volumi suddetti, che il volume di erogazione decadale dai serbatoi Alto Chiese, qualora quello previsto sia inferiore, possa comunque arrivare ad un massimo di 12,90 milioni di m³.
6. Agli effetti del Regolamento in vigore, tutte le portate rilasciate dal Lago Idro (tabella A del Regolamento stesso) si intendono comprensive del DMV previsto dalla normativa regionale vigente.

ALLEGATI al Protocollo operativo temporaneo

Tabella 1 – Volumi di Coordinamento

	Volume di Coordinamento VC (Mmc)		
	50%	70%	90%
CT	18,4	18,4	18,4
Csac (8-12)	8	11	12
Cstra (0-4)	0	0	4
TOTALE	26,4	29,4	34,4

Tabella C* – Livelli di riferimento lago d'Idro anno 90% (ore 0.00)

data	livello		data	livello		data	livello
01-lug	0,00		25-lug	-0,54		18-ago	-1,18
02-lug	-0,03		26-lug	-0,56		19-ago	-1,21
03-lug	-0,06		27-lug	-0,59		20-ago	-1,23
04-lug	-0,10		28-lug	-0,61		21-ago	-1,26
05-lug	-0,13		29-lug	-0,63		22-ago	-1,28
06-lug	-0,16		30-lug	-0,65		23-ago	-1,30
07-lug	-0,19		31-lug	-0,67		24-ago	-1,30
08-lug	-0,23		01-ago	-0,70		25-ago	-1,30
09-lug	-0,26		02-ago	-0,73		26-ago	-1,30
10-lug	-0,29		03-ago	-0,76		27-ago	-1,30
11-lug	-0,32		04-ago	-0,79		28-ago	-1,30
12-lug	-0,34		05-ago	-0,82		29-ago	-1,30
13-lug	-0,35		06-ago	-0,85		30-ago	-1,30
14-lug	-0,36		07-ago	-0,88		31-ago	-1,30
15-lug	-0,37		08-ago	-0,91		01-set	-1,30
16-lug	-0,39		09-ago	-0,94		02-set	-1,30
17-lug	-0,40		10-ago	-0,97		03-set	-1,30
18-lug	-0,41		11-ago	-1,00		04-set	-1,30
19-lug	-0,43		12-ago	-1,03		05-set	-1,30
20-lug	-0,44		13-ago	-1,05		06-set	-1,30
21-lug	-0,45		14-ago	-1,08		07-set	-1,30
22-lug	-0,47		15-ago	-1,10		08-set	-1,30
23-lug	-0,50		16-ago	-1,13		09-set	-1,30
24-lug	-0,52		17-ago	-1,16		10-set	-1,30

PROPOSTE PROGRAMMATICHE

SCHEDA n° 1

DENOMINAZ. PROGETTO	CICLOPEDONALE LUNGO IL LAGO IDRO																				
SOGGETTO ATTUATORE	<i>Comuni rivieraschi lombardi o Comunità montana Valle sabbia</i>																				
AMBITO DI INTERVENTO	Mobilità turistica																				
TIPOLOGIA INTERVENTO																					
AMBITO TERRITORIALE	Comune di Bagolino, Comune di Idro, Comune di Anfo																				
AZIONI PREVISTE - DESCRIZIONE	<p>Il percorso di 23,8 km si snoda lungo le direttrici sponda Caffaro (A) Ponte Caffaro (B)- Anfo (C)- Tre Capitelli (D)- Idro Est (E)- Idro Ovest (F)- Vantone (H)- Vesta(I)- Prato della Fame (L)- Spiaggia Contrabbandieri (M)- galleria (N) -Lido Baitoni (P)- sentiero innamorati (Q); esso è suddiviso in tratte con differenti tipologie d'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none">- Interventi A – C – E – G: con lavori di modesta entità di allargamento della sede da circa 1,50 a 2,20-2,50 m oppure lavori di asfaltatura- Interventi M – N: con la realizzazione di gallerie- Interventi F e P: con costruzione di ponti e/o passerelle- Interventi L – O con un nuovo tracciato su sedime esistente;- Interventi B e D con un nuovo tracciato su sedime esistente per cui esiste già il progetto esecutivo redatto dalle amministrazioni locali lombarde- Interventi I – Q trattasi di sistemazioni di strade comunali esistenti da adibire a ciclopedonali con larghezza di 3,50 m, che possono essere utilizzate anche per uso promiscuo. <p>Tali interventi andranno a integrarsi con la rete ciclopedonale trentina realizzata dalla Comunità delle Giudicarie, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 8 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 – D.G.P. n. 32/2015.</p>																				
LIVELLO PROCEDURA	Studio di fattibilità																				
ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO	<table border="1"><thead><tr><th>N.</th><th>Descrizione voce di spesa</th><th>Costo (euro)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Spese tecniche</td><td>556.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Realizzazione opere</td><td>6.959.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Altre spese (espropri, sottoservizi, imprevisti)</td><td>696.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Oneri fiscali</td><td>1.807.000</td></tr><tr><td></td><td>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</td><td>euro 10.018.000,00</td></tr></tbody></table>			N.	Descrizione voce di spesa	Costo (euro)	1	Spese tecniche	556.000	2	Realizzazione opere	6.959.000	3	Altre spese (espropri, sottoservizi, imprevisti)	696.000	4	Oneri fiscali	1.807.000		COSTO TOTALE DEL PROGETTO	euro 10.018.000,00
N.	Descrizione voce di spesa	Costo (euro)																			
1	Spese tecniche	556.000																			
2	Realizzazione opere	6.959.000																			
3	Altre spese (espropri, sottoservizi, imprevisti)	696.000																			
4	Oneri fiscali	1.807.000																			
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	euro 10.018.000,00																			

Allegato C all'Accordo di Collaborazione

FONTI DI COPERTURA	Fondo Comuni di Confine per euro 10.018.000,00;
TIMING DI ATTUAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• progettazione esecutiva: 2020• Inizio attività di progetto: 2021• Fine attività di progetto: 2023
STATO DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	
AIUTI DI STATO	NO
NOTE	

Allegato B all'Accordo di Collaborazione

Schede progetti di cui all'art. 4, lettera A dell'Accordo

Scheda n° 1 (Allegato B)

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IN GALLERIA TRENINO - VALVESTINO
SOGGETTO ATTUATORE	Provincia Autonoma di Trento
AMBITO DI INTERVENTO	Infrastruttura viaria
TIPOLOGIA INTERVENTO	Interventi infrastrutturali
AMBITO TERRITORIALE	Comune di Valvestino, Comune di Magasa, Comune di Bondone, Comune di Storo
AZIONI PREVISTE - DESCRIZIONE	Costruzione di una galleria stradale a senso unico alternato che collega il territorio di Valvestino e Magasa con le Valli Giudicarie
LIVELLO PROCEDURA	
ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 32.400.000,00.=
FONDI DI COPERTURA	ODI 2010/2011 per € 18.792.000,00; Provincia Autonoma di Trento per € 6.000.000,00; Regione Lombardia per € 4.000.000,00; Comune di Magasa per € 1.500.000,00 a valere su FCC; Comune di Valvestino per € 1.500.000,00 a valere su FCC; Fondo Comuni di Confine per € 608.000,00
TIMING DI ATTUAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Approvazione progettazione: 3 mesi dall'inizio di progetto• Approvazione progettazione definitiva esecutiva: 8 mesi dall'inizio di progetto• Inizio attività di progetto: 15 mesi dall'inizio di progetto• Fine attività di progetto: 4 anni dall'inizio di progetto
STATO DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	Progettazione preliminare
NOTE	<ul style="list-style-type: none">• Approvazione progettazione preliminare e affidamento incarichi progettazione definitiva ed esecutiva: 3 mesi dall'avvio della delega

Scheda n° 2 (Allegato B)

DENOMINAZ. PROGETTO	ACCESSIBILITÀ MANIVA											
SOGGETTO ATTUATORE	Comune di Bagolino											
AMBITO DI INTERVENTO	Mobilità su strada e turistica											
TIPOLOGIA INTERVENTO	Interventi infrastrutturali											
AMBITO TERRITORIALE	Comune di Bagolino, Comune di Collio, Comune di Lavenone											
AZIONI PREVISTE – DESCRIZIONE	<p>La strada comunale che collega Bagolino al Passo Maniva costituisce la via di collegamento tra il comprensorio turistico del Maniva con il centro di Bagolino ed il fondo Valle. Rappresenta inoltre il collegamento intervallivo tra l'Alta Valsabbia e la Valtrompia. Vi sono importanti criticità di percorribilità del tratto stradale, percorso tortuoso e stretto con necessità di allargamento della sede stradale e realizzazione di piazzole di scambio per garantire la fluidità dei flussi di traffico. I principali interventi consisteranno in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allargamento della strada con realizzazione piazzole di scambio • installazione di barriere di protezione nei tratti più esposti; • opere di raccolta e drenaggio delle acque superficiali; • rifacimento della pavimentazione e del sottofondo stradale; • realizzazione di rotonda a tre rami tra Via Mignano e la strada di collegamento Passo Maniva. <p>Nel tratto di strada Anfo - Baremone-Maniva: rifacimento della pavimentazione e del sottofondo stradale, posa barriere protezione, messa in sicurezza tratti pericolosi</p>											
LIVELLO PROCEDURA	Progettazione preliminare											
ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N.</th> <th>Descrizione voce di spesa</th> <th>Costo (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Realizzazione opere</td> <td>3.800.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</td> <td>€ 3.800.000</td> </tr> </tbody> </table>			N.	Descrizione voce di spesa	Costo (€)	1	Realizzazione opere	3.800.000		COSTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 3.800.000
N.	Descrizione voce di spesa	Costo (€)										
1	Realizzazione opere	3.800.000										
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 3.800.000										
FONTI DI COPERTURA	Fondo Comuni di Confine per € 3.000.000,00 Sulle economie complessive del Programma per € 800.000,00											
TIMING DI ATTUAZIONE	Suddiv. del progetto in 4 lotti con il seguente timing di spesa: 2017 per € 1.000.000,00 2018 per € 2.800.000,00											
STATO DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	<ul style="list-style-type: none"> • Approvazione prog. reliminare: entro il 31/12/2016 • Approvazione prog. esecutivo: tra il 01/05/2017 e il 01/03/2018 • Inizio attività di progetto: 01/03/2018 • Fine attività di progetto: 31/12/2018 											

Allegato B all'Accordo di Collaborazione

AIUTI DI STATO	NO
NOTE	

Scheda n° 3 (Allegato B)

DENOMINAZ. PROGETTO	ACCESSIBILITÀ A BAGOLINO														
SOGGETTO ATTUATORE	Comune di Bagolino														
AMBITO DI INTERVENTO	Mobilità su strada														
TIPOLOGIA INTERVENTO	Interventi infrastrutturali														
AMBITO TERRITORIALE	Comune di Bagolino, Comune di Collio, Comune di Lavenone														
AZIONI PREVISTE - DESCRIZIONE	Revisione della viabilità principale lungo la bretella tangenziale di variante alla SS 669 realizzata a sud dell'abitato che assorbe i principali flussi viabilistici in direzione del Passo Crocedomini e Passo Maniva nel comune di Bagolino, per rispondere a criteri di fluidità e di sicurezza della circolazione. Intersezione/incrocio SP 669 con Deviante SP 669 inadeguata e non conforme al codice della strada. Gli interventi necessari possono così riassumersi: <ul style="list-style-type: none">• rotatoria Intersezione Incrocio Sp 669 – Deviante Sp 669;• rotatoria intersezione Deviante Sp 669 – Via Castegnara Pineta;• messa in sicurezza della ex Sp 669 tramite rettifiche di alcuni tratti in strettoia.														
LIVELLO PROCEDURA	Progettazione preliminare														
ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO	<table border="1"><thead><tr><th>N.</th><th>Descrizione voce di spesa</th><th>Costo (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Realizzazione opere – Lotto 1</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Realizzazione opere – Lotto 2</td><td>600.000</td></tr><tr><td></td><td>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</td><td>€ 1.600.000,00</td></tr></tbody></table>			N.	Descrizione voce di spesa	Costo (€)	1	Realizzazione opere – Lotto 1	1.000.000	2	Realizzazione opere – Lotto 2	600.000		COSTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 1.600.000,00
N.	Descrizione voce di spesa	Costo (€)													
1	Realizzazione opere – Lotto 1	1.000.000													
2	Realizzazione opere – Lotto 2	600.000													
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 1.600.000,00													
FONTI DI COPERTURA	Fondo Comuni di Confine per € 600.000,00.=; Provincia di Brescia per € 1.000.000,00.=														
TIMING DI ATTUAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Approvazione progettazione preliminare: 30/09/2016• Approvaz. progetto esecutivo: I° Lotto 31/12/2016 - II° Lotto 30/06/2017• Inizio attività di progetto: I° Lotto 01/03/2017 - II° Lotto 30/09/2017• Fine attività di progetto: I° Lotto 31/12/2017 - II° Lotto 31/12/2018														
STATO PROCEDURE	-														
AIUTI DI STATO	NO														
NOTE															

Scheda n° 4 (Allegato B)

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	INTERVENTI DI COLLEGAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA ROCCA D'ANFO																				
SOGGETTO ATTUATORE	Comunità Montana di Valle Sabbia																				
AMBITO DI INTERVENTO	Mobilità turistica																				
TIPOLOGIA INTERVENTO	Interventi infrastrutturali																				
AMBITO TERRITORIALE	Comune di Anfo																				
AZIONI PREVISTE - DESCRIZIONE	<ol style="list-style-type: none">1. Sistemazione del collegamento pedonale lungolago (Lago d'Idro) tra il paese di Anfo e la Rocca2. Realizzazione di un ponte pedonale a superamento della strada provinciale del Caffaro per collegare la zona lungolago, il percorso pedonale e i parcheggi esistenti con il compendio della Rocca.3. Messa in sicurezza della Batteria Statuto (lungolago) che versa in condizioni di rudere4. Consolidamento e valorizzazione delle strutture lungolago (mura difensive, percorsi, zone a prato, piccole strutture) con realizzazione anche di aree pic-nic. Gli interventi saranno realizzati in 2 lotti distinti.																				
LIVELLO PROCEDURA	Progettazione preliminare																				
ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO	<table border="1"><thead><tr><th>N.</th><th>Descrizione voce di spesa</th><th>Costo (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>sistemazione del collegamento pedonale lungolago Anfo-Rocca</td><td>375.000,00</td></tr><tr><td>2</td><td>realizzazione ponte pedonale</td><td>730.000,00</td></tr><tr><td>3</td><td>messa in sicurezza batteria statuto</td><td>220.000,00</td></tr><tr><td>4</td><td>consolidamento e valorizzazione delle strutture lungolago</td><td>170.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Costo totale del progetto</td><td>€ 1.495.000,00</td></tr></tbody></table>			N.	Descrizione voce di spesa	Costo (€)	1	sistemazione del collegamento pedonale lungolago Anfo-Rocca	375.000,00	2	realizzazione ponte pedonale	730.000,00	3	messa in sicurezza batteria statuto	220.000,00	4	consolidamento e valorizzazione delle strutture lungolago	170.000,00		Costo totale del progetto	€ 1.495.000,00
N.	Descrizione voce di spesa	Costo (€)																			
1	sistemazione del collegamento pedonale lungolago Anfo-Rocca	375.000,00																			
2	realizzazione ponte pedonale	730.000,00																			
3	messa in sicurezza batteria statuto	220.000,00																			
4	consolidamento e valorizzazione delle strutture lungolago	170.000,00																			
	Costo totale del progetto	€ 1.495.000,00																			
FONTI DI COPERTURA	Fondo Comuni di Confine per € 1.000.000,00.= Economie all'interno del Programma provinciale a valere sui FCC per € 495.000,00.=																				
TIMING DI ATTUAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Approvazione progettazione preliminare: 31/12/2016• Approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2017• Inizio attività di progetto: 30/09/2017• Fine attività di progetto: 30/09/2018																				

Allegato B all'Accordo di Collaborazione

STATO DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	Per la realizzazione degli interventi sono necessari: <ul style="list-style-type: none">• Autorizzazione della Soprintendenza di Brescia in quanto la Rocca d'Anfo è un complesso tutelato.• Autorizzazione per la realizzazione di interventi entro la fascia di protezione lungolago • Autorizzazione paesaggistica agli interventi.
AIUTI DI STATO	NO
NOTE	

Scheda n° 5 (Allegato B)

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	ACCESSIBILITÀ COMUNE DI IDRO		
SOGGETTO ATTUATORE	Comune di Idro		
AMBITO DI INTERVENTO	Infrastruttura viaria		
TIPOLOGIA INTERVENTO	Interventi infrastrutturali		
AMBITO TERRITORIALE	Comune di Idro, Comune di Treviso Bresciano, Comune di Capovalle		
AZIONI PREVISTE - DESCRIZIONE	Realizzazione di un nuovo ingresso nel paese di Idro che rientra nella riqualificazione dell'intera area a vocazione turistica del Lago d'Idro permettendo la soluzione al problema di viabilità provinciale della SP237 del Caffaro.		
LIVELLO PROCEDURA	Progettazione preliminare		
ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO	N.	Descrizione voce di spesa	Costo (€)
	1	Realizzazione ponte	4.000.000
	2	Opere di riqualificazione	1.500.000
		COSTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 5.500.000
FONTI DI COPERTURA	Fondo Comuni di Confine per € 4.500.000,00 Provincia di Brescia per € 1.000.000,00		
TIMING DI ATTUAZIONE	Approvazione progettazione preliminare: 31/12/2016 Approvazione progettazione definitiva: 30/09/2017 Inizio attività di progetto: 30/04/2018 Fine attività di progetto: 30/09/2019		
STATO DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI			